Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2007

che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE

[notificata con il numero C(2007) 5777]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/777/CE)

(GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►M1	Decisione 2008/638/CE della Commissione del 30 luglio 2008	L 207	24	5.8.2008
►M2	Decisione 2008/817/CE della Commissione del 22 ottobre 2008	L 283	49	28.10.2008
►M3	Decisione 2009/864/CE della Commissione del 30 novembre 2009	L 314	97	1.12.2009
►M4	Regolamento (UE) n. 925/2010 della Commissione del 15 ottobre 2010	L 272	1	16.10.2010
►M5	Regolamento di esecuzione (UE) n. 536/2011 della Commissione del 1º giugno 2011	L 147	1	2.6.2011
►M6	Regolamento di esecuzione (UE) n. 991/2011 della Commissione del 5 ottobre 2011	L 261	19	6.10.2011
►M7	Regolamento di esecuzione (UE) n. 110/2012 della Commissione del 9 febbraio 2012	L 37	50	10.2.2012
►M8	Regolamento di esecuzione (UE) n. 532/2012 della Commissione del 21 giugno 2012	L 163	1	22.6.2012
►M9	Decisione di esecuzione 2012/479/UE della Commissione del 14 agosto 2012	L 219	23	17.8.2012
►M10	Regolamento di esecuzione (UE) n. 1036/2012 della Commissione del 7 novembre 2012	L 308	13	8.11.2012
►M11	Regolamento di esecuzione (UE) n. 1162/2012 della Commissione del 7 dicembre 2012	L 336	17	8.12.2012
►M12	Regolamento di esecuzione (UE) n. 88/2013 della Commissione del 31 gennaio 2013	L 32	8	1.2.2013
►M13	Decisione di esecuzione 2013/104/UE della Commissione del 21 febbraio 2013	L 51	16	23.2.2013
►M14	Decisione di esecuzione 2013/217/UE della Commissione dell'8 maggio 2013	L 129	38	14.5.2013
►M15	Regolamento (UE) n. 519/2013 della Commissione del 21 febbraio 2013	L 158	74	10.6.2013
►M16	Decisione di esecuzione 2013/292/UE della Commissione del 14 giugno 2013	L 164	27	18.6.2013
►M17	Decisione di esecuzione 2013/436/UE della Commissione del 13 agosto 2013	L 220	46	17.8.2013

►**M18**	Decisione di esecuzione 2014/175/UE della Commissione del 27 marzo 2014	L 95	31	29.3.2014
►**M19**	Decisione di esecuzione 2014/759/UE della Commissione del 29 ottobre 2014	L 311	78	31.10.2014
►**M20**	Decisione di esecuzione (UE) 2015/204 della Commissione del 6 febbraio 2015	L 33	45	10.2.2015
►**M21**	Decisione di esecuzione (UE) 2015/216 della Commissione del 10 febbraio 2015	L 36	11	12.2.2015
►**M22**	Decisione di esecuzione (UE) 2015/252 della Commissione del 13 febbraio 2015	L 41	52	17.2.2015
►**M23**	Decisione di esecuzione (UE) 2015/267 della Commissione del 17 febbraio 2015	L 45	19	19.2.2015
►**M24**	Decisione di esecuzione (UE) 2015/349 della Commissione del 2 marzo 2015	L 60	68	4.3.2015
►**M25**	Decisione di esecuzione (UE) 2015/536 della Commissione del 27 marzo 2015	L 86	154	31.3.2015
►**M26**	Decisione di esecuzione (UE) 2015/911 della Commissione dell'11 giugno 2015	L 148	25	13.6.2015
►**M27**	Decisione di esecuzione (UE) 2015/1353 della Commissione del 3 agosto 2015	L 208	36	5.8.2015
►**M28**	Decisione di esecuzione (UE) 2016/41 della Commissione del 14 gennaio 2016	L 11	8	16.1.2016
►**M29**	Decisione di esecuzione (UE) 2016/887 della Commissione del 2 giugno 2016	L 148	6	4.6.2016
►**M30**	Decisione di esecuzione (UE) 2016/1781 della Commissione del 5 ottobre 2016	L 272	88	7.10.2016
►**M31**	Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1832 della Commissione del 17 ottobre 2016	L 280	13	18.10.2016
►**M32**	Regolamento di esecuzione (UE) 2017/193 della Commissione del 3 febbraio 2017	L 31	13	4.2.2017
►**M33**	Decisione di esecuzione (UE) 2017/622 della Commissione del 31 marzo 2017	L 89	11	1.4.2017

Rettificata da:

►**C1**	Rettifica, GU L 276 del 17.10.2008, pag. 50 (2007/777/CE)			

▼B

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2007

che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE

[notificata con il numero C(2007) 5777]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/777/CE)

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1. La presente decisione fissa le norme sanitarie e di polizia sanitaria applicabili alle importazioni, al transito e al deposito, nella Comunità, di partite di:

a) prodotti a base di carne di cui alla definizione contenuta al punto 7.1 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004, nonché

b) stomaci, vesciche e intestini trattati di cui al punto 7.9 dello stesso allegato, che sono stati sottoposti ad uno dei trattamenti di cui all'allegato II, parte 4, della presente decisione.

Le norme sono accompagnate dagli elenchi di paesi terzi in provenienza dei quali le importazioni sono autorizzate, nonché dai modelli dei certificati sanitari e di polizia sanitaria e dalle norme relative all'origine e ai trattamenti richiesti per tali importazioni.

2. La presente decisione lascia impregiudicate le decisioni 2004/432/CE e 2003/779/CE.

Articolo 2

Condizioni riguardanti le specie e gli animali

Gli Stati membri garantiscono che sono importate nella Comunità soltanto le partite di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati ottenuti da carni o da prodotti a base di carne delle specie o degli animali seguenti:

a) pollame: polli, tacchini, faraone, anatre, oche, quaglie, piccioni, fagiani, pernici, allevati o tenuti in cattività per la riproduzione, per la produzione di carne o di uova destinate al consumo o al ripopolamento della selvaggina da penna;

b) animali domestici delle seguenti specie: bovini, compresi *Bubalus bubalis* e *Bison bison*, suini, ovini, caprini e solipedi;

▼B

c) conigli e lepri e selvaggina d'allevamento, di cui al punto 1.6 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004;

d) selvaggina selvatica, di cui al punto 1.5 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004.

Articolo 3

Condizioni di polizia veterinaria relative all'origine e al trattamento di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati

Gli Stati membri autorizzano le importazioni nella Comunità di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati che:

▼C1

a) soddisfano le condizioni riguardanti l'origine e il trattamento di cui all'allegato I, punti 1 o 2; nonché

▼B

b) sono originari dei paesi terzi e di parti di paesi terzi seguenti:

i) paesi terzi elencati nell'allegato II, parte 2, e le parti dei paesi terzi elencate nella parte 1 del medesimo allegato, qualora si tratti di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati cui non si applica il trattamento specifico di cui all'allegato I, punto 1, lettera b);

ii) paesi terzi elencati nell'allegato II, parti 2 e 3, e le parti dei paesi terzi elencate nella parte 1 del medesimo allegato, qualora si tratti di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati cui si applica il trattamento specifico di cui all'allegato I, punto 2, lettera a), sub ii).

Articolo 4

Condizioni di polizia sanitaria relative alla carne fresca utilizzata nella produzione di prodotti a base di carne e a stomaci, vesciche e intestini trattati destinati ad essere importati nella Comunità e certificati sanitari e di polizia sanitaria

Gli Stati membri provvedono affinché:

a) vengano importate nella Comunità unicamente le partite di prodotti a base di carne, e di stomaci, vesciche e intestini trattati ottenuti da carni fresche, definite al punto 1.10 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004 e che soddisfino i requisiti comunitari di polizia sanitaria;

b) vengano importate nella Comunità unicamente le partite di prodotti a base di carne, e di stomaci, vesciche e intestini trattati che soddisfino i requisiti del modello di certificato sanitario e di polizia sanitaria di cui all'allegato III;

▼B

c) le partite in questione siano accompagnate dal certificato, debitamente compilato e firmato dal veterinario ufficiale del paese terzo di spedizione.

Articolo 5

Partite di prodotti a base di carne, e di stomaci, vesciche e intestini trattati in transito o in deposito nella Comunità

Gli Stati membri garantiscono che le partite di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati, introdotte nella Comunità e destinate a un paese terzo, immediatamente dopo il transito o dopo il deposito in conformità dell'articolo 12, paragrafo 4, o dell'articolo 13 della direttiva 97/78/CE, e non destinate all'importazione nella Comunità, rispettino i seguenti requisiti:

a) provengono dal territorio di un paese terzo o da una parte di esso, di cui all'elenco dell'allegato II e sono state sottoposte al trattamento minimo previsto ai fini dell'importazione di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati delle specie in esso contemplate;

b) soddisfano le specifiche condizioni di polizia sanitaria previste per le specie interessate, indicate nei modelli di certificato sanitario e di polizia sanitaria di cui all'allegato III;

c) sono accompagnate da un certificato di polizia sanitaria conforme al modello di cui all'allegato IV, debitamente firmato da un veterinario ufficiale del paese terzo interessato;

d) la loro ammissione al transito o al deposito, a seconda dei casi, è certificata dal documento veterinario comune di entrata rilasciato dal veterinario ufficiale presso il posto d'ispezione frontaliero di entrata nella Comunità.

Articolo 6

Deroga per alcune destinazioni in Russia

1. In deroga all'articolo 5, gli Stati membri autorizzano il transito nella Comunità, su strada o ferrovia, tra i posti d'ispezione frontalieri comunitari riconosciuti indicati nell'allegato della decisione 2001/881/CE, di partite di prodotti a base di carne, stomaci, vesciche e intestini trattati provenienti dalla Russia e ad essa destinate direttamente o attraverso un altro paese terzo, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) presso il posto d'ispezione frontaliero di entrata nella Comunità il veterinario ufficiale dell'autorità competente sigilla la partita con un sigillo numerato progressivamente;

b) i documenti di cui all'articolo 7 della direttiva 97/78/CE, che accompagnano la partita, recano il timbro «SOLO PER IL TRANSITO ATTRAVERSO LA CE VERSO LA RUSSIA», apposto dal veterinario ufficiale dell'autorità competente del posto d'ispezione frontaliero di entrata nella Comunità;

▼B

c) devono essere soddisfatti i requisiti procedurali di cui all'articolo 11 della direttiva 97/78/CE;

d) l'ammissione della partita al transito è certificata dal documento veterinario comune di entrata rilasciato dal veterinario ufficiale dell'autorità competente responsabile del posto d'ispezione frontaliero di entrata nella Comunità.

2. Gli Stati membri non autorizzano operazioni di scarico o di deposito nella Comunità, secondo quanto disposto dall'articolo 12, paragrafo 4, o dall'articolo 13 della direttiva 97/78/CE, delle partite di cui sopra.

3. Gli Stati membri vegliano affinché l'autorità competente effettui regolarmente controlli per accertare che il numero di partite e i quantitativi di prodotti a base di carne, o di stomaci, vesciche e intestini trattati provenienti dalla Russia o diretti in Russia dalla Comunità corrispondano al numero e ai quantitativi introdotti nella Comunità.

▼M16

Articolo 6 bis

Deroga per il transito attraverso la Croazia di partite provenienti dalla Bosnia-Erzegovina e destinate a paesi terzi

1. In deroga all'articolo 5, il transito diretto su strada attraverso l'Unione, tra il posto d'ispezione frontaliero di Nova Sela e il posto d'ispezione frontaliero di Ploče, di partite provenienti dalla Bosnia-Erzegovina e destinate a paesi terzi è autorizzato purché siano rispettate le condizioni seguenti:

a) la partita è sigillata dal veterinario ufficiale nel posto d'ispezione frontaliero di entrata nell'Unione con un sigillo numerato progressivamente;

b) i documenti che accompagnano la partita, di cui all'articolo 7 della direttiva 97/78/CE, recano su ogni pagina la dicitura «UNICAMENTE PER IL TRANSITO ATTRAVERSO L'UE A DESTINAZIONE DI PAESI TERZI» apposta con un timbro dal veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero di entrata;

c) i requisiti procedurali di cui all'articolo 11 della direttiva 97/78/CE sono soddisfatti;

d) l'ammissione al transito della partita è certificata dal veterinario ufficiale del posto d'ispezione frontaliero di entrata sul documento veterinario comune di entrata di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione ([1]).

([1]) GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11.

▼M16

2. Lo scarico o il deposito di tali partite, quali definiti all'articolo 12, paragrafo 4, o all'articolo 13 della direttiva 97/78/CE, non sono autorizzati sul territorio dell'Unione.

3. L'autorità competente effettua controlli regolari al fine di verificare che il numero di partite e i quantitativi di prodotti in uscita dall'Unione corrispondano al numero e ai quantitativi in entrata nell'Unione.

▼B

Articolo 7

Disposizione transitoria

Le partite per le quali i certificati veterinari sono stati rilasciati prima del 1º maggio 2008 in conformità dei modelli di cui alla decisione 2005/432/CE sono accettati per le importazioni nella Comunità fino al 1º giugno 2008.

Articolo 8

Abrogazione

La decisione 2005/432/CE è abrogata.

Articolo 9

Data di applicazione

La presente decisione si applica a decorrere dal 1º dicembre 2007.

Articolo 10

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

▼B

ALLEGATO I

1. I prodotti a base di carne, e stomaci, vesciche e intestini trattati originari di paesi terzi o di parti di paesi terzi di cui all'articolo 3, lettera b), sub i) della presente decisione devono:

 a) contenere carni che soddisfano le condizioni di importazione nella Comunità come carni fresche di cui al punto 1.10 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004, nonché

 b) essere ottenuti da una o più specie o da uno o più animali che hanno subito un trattamento non specifico conformemente all'allegato II, punto A, parte 4 della presente decisione.

2. I prodotti a base di carne, e stomaci, vesciche e intestini trattati originari di paesi terzi o di parti di paesi terzi di cui all'articolo 3, lettera b), sub ii) soddisfano le condizioni dei seguenti punti a), b) o c):

 a) i prodotti a base di carne e/o stomaci, vesciche e intestini trattati devono:

 i) contenere carne e/o prodotti a base di carne di un'unica specie o animale, conformemente a quanto precisato nella colonna pertinente dell'allegato II, parti 2 e 3, con indicazione della specie o dell'animale di cui trattasi, nonché

 ii) essere stati sottoposti almeno al trattamento specifico prescritto per le carni di quella specie o animale, secondo quanto precisato nell'allegato II, parte 4;

 b) i prodotti a base di carne e/o stomaci, vesciche e intestini trattati devono:

 i) contenere (come precisato nella colonna pertinente dell'allegato II, parti 2 e 3) carni fresche, semilavorate o trasformate di più specie o animali miscelate prima di essere sottoposte al trattamento finale di cui all'allegato II, parte 4, nonché

 ii) essere stati sottoposti al trattamento finale di cui sub i) che deve essere almeno equivalente al trattamento più rigoroso indicato nell'allegato II, parte 4, per le carni delle specie o degli animali interessati, come precisato nella colonna pertinente dell'allegato II, parti 2 e 3;

 c) i prodotti finali a base di carne e/o stomaci, vesciche e intestini trattati devono:

 i) essere preparati mediante miscelazione di carni trattate o di stomaci, vesciche e intestini trattati di una o più specie o di uno o più animali, nonché

 ii) essere stati sottoposti al trattamento finale di cui sub i) che deve essere almeno equivalente al trattamento più rigoroso indicato nell'allegato II, parte 4, per le specie o gli animali interessati, come precisato nella colonna pertinente dell'allegato II, parti 2 e 3 per ciascun ingrediente carneo del prodotto a base di carne e degli stomaci, delle vesciche e degli intestini trattati.

3. I trattamenti di cui all'allegato II, parte 4, rappresentano le condizioni minime accettabili, ai fini di polizia sanitaria, di trasformazione dei prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati delle specie o degli animali pertinenti provenienti dai paesi terzi o dalle parti dei paesi terzi elencati nell'allegato II.

▼B

Peraltro, ove a titolo della decisione 79/542/CEE l'importazione di frattaglie non sia autorizzata a motivo di norme restrittive di polizia sanitaria, le frattaglie in questione possono essere importate come prodotto a base di carne oppure come stomaco, vescica o intestino trattati od essere utilizzate in un prodotto a base di carne, a condizione che sia stato eseguito il trattamento di cui all'allegato II, parte 2 o che siano soddisfatte le condizioni comunitarie di polizia sanitaria.

Inoltre, uno stabilimento di un paese figurante nell'allegato II può essere autorizzato a produrre prodotti a base di carne o stomaci, vesciche e intestini trattati che abbiano subito i trattamenti B, C o D di cui all'allegato II, parte 4, anche se lo stabilimento è situato in un paese terzo o in una parte di paese terzo da cui non sono autorizzate le importazioni di carni fresche nella Comunità, purché siano soddisfatte le condizioni comunitarie di polizia sanitaria.

▼B

ALLEGATO II

▼M11

PARTE 1

Territori regionalizzati dei paesi elencati nelle parti 2 e 3

Paese	Territorio		Delimitazione del territorio
	Codice ISO	Versione	
▼M29 Argentina	AR	01/2004	Intero paese
	AR-1	02/2016	I territori di cui alle voci AR-1 e AR-3 che figurano all'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010
	AR-2	02/2016	I territori di cui alla voce AR-2 figurante all'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010
Brasile	BR	01/2004	Intero paese
	BR-1	01/2005	Stati di Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul
	BR-2	02/2016	I territori di cui alle voci BR-1, BR-2, BR-3 e BR-4 che figurano all'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010
	BR-3	01/2005	Stati di Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo
	BR-4	01/2016	Distrito Federal, Stati di Acre, Rondônia, Pará, Tocantins, Maranhão, Piauí, Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe
▼M26 Canada	CA	01/2015	Intero paese
	CA-1	01/2015	L'intero paese tranne la zona CA-2
	CA-2	01/2015	I territori del Canada corrispondenti alla voce CA-2 descritti nella colonna 3 della tabella di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, in funzione delle date di cui alle colonne 6 A e 6B di detta tabella

▼M11

Paese	Territorio		Delimitazione del territorio
	Codice ISO	Versione	
Cina	CN	01/2007	Intero paese
	CN-1	01/2007	Provincia di Shandong
Malaysia	MY	01/2004	Intero paese
	MY-1	01/2004	Unicamente la Malaysia peninsulare (occidentale)
Namibia	NA	01/2005	Intero paese
	NA-1	01/2005	Zone situate a sud del cordone sanitario che va da Palgrave Point a ovest fino a Gam a est
Russia	RU	04/2012	Intero paese
	RU-1	04/2012	L'intero paese tranne la regione di Kaliningrad
	RU-2	04/2012	La regione di Kaliningrad
▼M32 Ucraina	UA	01/2016	L'intero paese
	UA-1	01/2016	L'intero paese Ucraina, esclusa la zona UA-2
	UA-2	01/2016	I territori dell'Ucraina che figurano alla voce UA-2 nella colonna 3 della tabella di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, in funzione delle date di cui alle colonne 6 A e 6B di detta tabella
▼M25 Stati Uniti	US	01/2015	L'intero paese
	US-1	01/2015	L'intero territorio degli Stati Uniti, esclusa la zona US-2
	US-2	01/2015	I territori degli Stati Uniti descritti alla voce «US-2» di cui all'allegato I, parte 1, colonna 3, del regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione ([1])
▼M11 Sud Africa	ZA	01/2005	Intero paese
	ZA-1	01/2005	L'intero paese, tranne: la parte della zona di controllo dell'afta epizootica situata nelle regioni veterinarie delle province di Mpumalanga e settentrionali, il distretto di Ingwavuma nella regione veterinaria del Natal e nella zona alla frontiera con il Botswana a est dei 28° di longitudine e il distretto di Camperdown, nella provincia di KwaZulu-Natal.

▼M25

([1]) Per le importazioni a norma della presente decisione deve essere preso in considerazione il periodo ditempo indicato dalle date di apertura e chiusura di cui all'allegato I, parte 1, colonne 6A e 6B, del regolamento (CE) n. 798/2008 per i rispettivi territori (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1)

▼M4

PARTE 2

Paesi terzi o parti dei paesi terzi da cui è autorizzata l'introduzione nell'Unione di prodotti a base di carne e di stomaci, vesciche e intestini trattati

(cfr. la parte 4 del presente allegato per l'interpretazione dei codici utilizzati nella tabella)

Codice ISO	Paese d'origine o relativa parte	1. Bovini domestici 2. Artiodattili di allevamento (esclusi i suini)	Ovini/ caprini domestici	1. Suini domestici 2. Artiodattili di allevamento (suini)	Solipedi domestici	1. Pollame 2. Selvaggina da penna di allevamento (esclusi i ratiti)	Ratiti di allevamento	Conigli domestici e leporidi di alleva-mento	Artiodattili selvatici (esclusi i suini)	Suini selvatici	Solipedi selvatici	Leporidi selvatici (conigli e lepri)	Volatili selvatici	Mammi-feri selvatici terrestri (esclusi ungulati, solipedi e leporidi)
AR	Argentina AR	C	C	C	A	A	A	A	C	C	XXX	A	D	XXX
	Argentina AR-1 (1)	C	C	C	A	A	A	A	C	C	XXX	A	D	XXX
	Argentina AR-2 (1)	A (2)	A (2)	C	A	A	A	A	C	C	XXX	A	D	XXX
AU	Australia	A	A	A	A	D	D	A	A	A	XXX	A	D	A
BH	Bahrein	B	B	B	B	XXX	XXX	A	C	C	XXX	A	XXX	XXX
BR	Brasile	XXX	XXX	XXX	A	D	D	A	XXX	XXX	XXX	A	D	XXX
	Brasile BR-1	XXX	XXX	XXX	A	XXX	A	A	XXX	XXX	XXX	A	A	XXX
	Brasile BR-2	C	C	C	A	D	D	A	C	XXX	XXX	A	D	XXX
	Brasile BR-3	XXX	XXX	XXX	A	A	XXX	A	XXX	XXX	XXX	A	D	XXX
▼M29	Brasile BR-4	B	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
▼M4 BW	Botswana	B	B	B	B	XXX	A	A	B	B	A	A	XXX	XXX
BY	Bielorussia	C	C	C	B	XXX	XXX	A	C	C	XXX	A	XXX	XXX
▼M20 CA	Canada CA	A	A	A	A	XXX	XXX	A	A	A	XXX	A	XXX	A
	Canada CA-1	A	A	A	A	A	A	A	A	A	XXX	A	A	A
	Canada CA-2	A	A	A	A	D	D	A	A	A	XXX	A	D	A

▼M4

Codice ISO	Paese d'origine o relativa parte	1. Bovini domestici 2. Artiodattili di allevamento (esclusi i suini)	Ovini/ caprini domestici	1. Suini domestici 2. Artiodattili di allevamento (suini)	Solipedi domestici	1. Pollame 2. Selvaggina da penna di allevamento (esclusi i ratiti)	Ratiti di allevamento	Conigli domestici e leporidi di alleva-mento	Artiodattili selvatici (esclusi i suini)	Suini selvatici	Solipedi selvatici	Leporidi selvatici (conigli e lepri)	Volatili selvatici	Mammi-feri selvatici terrestri (esclusi ungulati, solipedi e leporidi)
CH	Svizzera (*)													
CL	Cile	A	A	A	A	A	A	A	B	B	XXX	A	A	XXX
CN	Cina	B	B	B	B	B	B	A	B	B	XXX	A	B	XXX
	Cina CN-1	B	B	B	B	D	B	A	B	B	XXX	A	B	XXX
CO	Colombia	B	B	B	B	XXX	A	A	B	B	XXX	A	XXX	XXX
ET	Etiopia	B	B	B	B	XXX	XXX	A	B	B	XXX	A	XXX	XXX
GL	Groenlandia	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	A	XXX	XXX	XXX	A	A	A
HK	Hong Kong	B	B	B	B	D	D	A	B	B	XXX	A	XXX	XXX

▼M15

———

▼M21

IL (****)	Israele	B	B	B	B	D	D	A	B	B	XXX	A	D	XXX

▼M4

IN	India	B	B	B	B	XXX	XXX	A	B	B	XXX	A	XXX	XXX
IS	Islanda	A	A	B	A	A	A	A	A	B	XXX	A	A	XXX

▼M23

JP	Giappone	A	XXX	B	XXX	D	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

▼M4

KE	Kenya	B	B	B	B	XXX	XXX	A	B	B	XXX	A	XXX	XXX
KR	Corea del Sud	XXX	XXX	XXX	XXX	D	D	A	XXX	XXX	XXX	A	D	XXX

▼M4

Codice ISO	Paese d'origine o relativa parte	1. Bovini domestici 2. Artiodattili di allevamento (esclusi i suini)	Ovini/ caprini domestici	1. Suini domestici 2. Artiodattili di allevamento (suini)	Solipedi domestici	1. Pollame 2. Selvaggina da penna di allevamento (esclusi i ratiti)	Ratiti di allevamento	Conigli domestici e leporidi di alleva-mento	Artiodattili selvatici (esclusi i suini)	Suini selvatici	Solipedi selvatici	Leporidi selvatici (conigli e lepri)	Volatili selvatici	Mammi-feri selvatici terrestri (esclusi ungulati, solipedi e leporidi)
MA	Marocco	B	B	B	B	XXX	XXX	A	B	B	XXX	A	XXX	XXX
ME	Montenegro	A	A	D	A	D	D	A	D	D	XXX	A	XXX	XXX
MG	Madagascar	B	B	B	B	D	D	A	B	B	XXX	A	D	XXX
MK	Ex Repubblica iugo-slava di Macedonia (**)	A	A	B	A	XXX	XXX	A	B	B	XXX	A	XXX	XXX
MU	Maurizio	B	B	B	B	XXX	XXX	A	B	B	XXX	A	XXX	XXX
▼M28														
MX	Messico	A	D	D	A	D	D	A	D	D	XXX	A	D	XXX
▼M4														
MY	Malaysia MY	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
	Malaysia MY-1	XXX	XXX	XXX	XXX	D	D	A	XXX	XXX	XXX	A	D	XXX
NA	Namibia ([1])	B	B	B	B	D	A	A	B	B	A	A	D	XXX
NC	Nuova Caledonia	A	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	A	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
NZ	Nuova Zelanda	A	A	A	A	A	A	A	A	A	XXX	A	A	A
▼M30														
PM	Saint Pierre e Mique-lon	XXX	XXX	XXX	XXX	D	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
▼M4														
PY	Paraguay	C	C	C	B	XXX	XXX	A	C	C	XXX	A	XXX	XXX
RS	Serbia (***)	A	A	D	A	D	D	A	D	D	XXX	A	XXX	XXX

▼M4

Codice ISO	Paese d'origine o relativa parte	1. Bovini domestici 2. Artiodattili di allevamento (esclusi i suini)	Ovini/ caprini domestici	1. Suini domestici 2. Artiodattili di allevamento (suini)	Solipedi domestici	1. Pollame 2. Selvaggina da penna di allevamento (esclusi i ratiti)	Ratiti di allevamento	Conigli domestici e leporidi di alleva-mento	Artiodattili selvatici (esclusi i suini)	Suini selvatici	Solipedi selvatici	Leporidi selvatici (conigli e lepri)	Volatili selvatici	Mammi-feri selvatici terrestri (esclusi ungulati, solipedi e leporidi)
▼M17														
RU	Russia RU	XXX	XXX	XXX	XXX	A	XXX	A	C	C	XXX	A	XXX	A
	Russia ([3]) RU-1	C	C	C	B	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
	Russia RU-2	C o D1	C o D1	C	B	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
▼M4														
SG	Singapore	B	B	B	B	D	D	A	B	B	XXX	A	XXX	XXX
SZ	Swaziland	B	B	B	B	XXX	XXX	A	B	B	A	A	XXX	XXX
TH	Thailandia	B	B	B	B	A	A	A	B	B	XXX	A	D	XXX
TN	Tunisia	C	C	B	B	A	A	A	B	B	XXX	A	D	XXX
TR	Turchia	XXX	XXX	XXX	XXX	D	D	A	XXX	XXX	XXX	A	D	XXX
▼M32														
UA	Ucraina UA	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	A	XXX	XXX	XXX	A	XXX	XXX
	Ucraina UA-1	XXX	XXX	XXX	XXX	A	A	A	XXX	XXX	XXX	A	A	XXX
	Ucraina UA-2	XXX	XXX	XXX	XXX	D	D	A	XXX	XXX	XXX	A	D	XXX
▼M22														
US	Stati Uniti US	A	A	A	A	XXX	XXX	A	A	A	XXX	A	XXX	XXX
	Stati Uniti US-1	A	A	A	A	A	A	A	A	A	XXX	A	A	XXX
	Stati Uniti US-2	A	A	A	A	D	D	A	A	A	XXX	A	D	XXX
▼M4														
UY	Uruguay	C	C	B	A	D	A	A	XXX	XXX	XXX	A	D	XXX

▼M4

Codice ISO	Paese d'origine o relativa parte	1. Bovini domestici 2. Artiodattili di allevamento (esclusi i suini)	Ovini/ caprini domestici	1. Suini domestici 2. Artiodattili di allevamento (suini)	Solipedi domestici	1. Pollame 2. Selvaggina da penna di allevamento (esclusi i ratiti)	Ratiti di allevamento	Conigli domestici e leporidi di alleva-mento	Artiodattili selvatici (esclusi i suini)	Suini selvatici	Solipedi selvatici	Leporidi selvatici (conigli e lepri)	Volatili selvatici	Mammi-feri selvatici terrestri (esclusi ungulati, solipedi e leporidi)
▼M27														
ZA	Sud Africa	C	C	C	A	D	A	A	C	C	A	A	D	XXX
▼M7														

▼M4														
ZW	Zimbabwe (1)	C	C	B	A	D	A	A	B	B	XXX	A	D	XXX

(1) Cfr. la parte 3 del presente allegato per i requisiti minimi di trattamento per i prodotti a base di carne essiccati (biltong) e pastorizzati.
(2) Per i prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati preparati da carni fresche di animali macellati dopo il 1º marzo 2002.
►M11 (3) Solo per il transito attraverso l'Unione europea. ◄
(*) Conformemente all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli.
(**) Ex Repubblica iugoslava di Macedonia; codice provvisorio che non pregiudica in alcun modo la denominazione definitiva del paese che verrà concordata a conclusione dei negoziati attualmente in corso sulla questione alle Nazioni Unite.
(***) Escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione n. 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.
►M21 (****) Nel seguito inteso come lo Stato di Israele, ad esclusione dei territori amministrati da Israele dal giugno 1967, ossia le alture del Golan, la Striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania. ◄
XXX Non è redatto alcun certificato e non sono autorizzati i prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati contenenti carni di questa specie.

▼M3

PARTE 3

Paesi terzi o parti di paesi terzi non autorizzati per talune specie in base al trattamento generico (A), dai quali è però autorizzata l'importazione nella Comunità di prodotti a base di carne essiccati (biltong/jerky) e pastorizzati

	Codice ISO	Paese d'origine o relativa parte	1. Bovini domestici 2. Artiodattili di allevamento (esclusi i suini)	Ovini/ caprini domestici	1. Suini domestici 2. Artiodattili di allevamento (suini)	Solipedi domestici	1. Pollame 2. Selvaggina da penna di allevamento	Ratiti	Conigli domestici e leporidi di allevamento	Artiodattili selvatici (esclusi i suini)	Suini selvatici	Solipedi selvatici	Leporidi selvatici (conigli e lepri)	Volatili selvatici	Mammiferi selvatici terrestri (esclusi ungulati, solipedi e leporidi)
	AR	Argentina — AR	F	F	XXX	XXX	XXX	XXX	A	XXX	XXX	XXX	A	XXX	XXX
▼M13	BR	Brasile BR-2	E o F	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
▼M3	NA	Namibia	XXX	XXX	XXX	XXX	E	E	A	XXX	XXX	A	A	E	XXX
		Namibia NA-1	E	E	XXX	XXX	E	E	A	XXX	XXX	A	A	E	
	UY	Uruguay	E	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
▼M27	ZA	Sud Africa	XXX	XXX	XXX	XXX	E	E	A	XXX	XXX	A	A	E	XXX
		Sud Africa ZA-1	E	E	XXX	XXX	E	E	A	E	XXX	A	A	E	XXX
▼M3	ZW	Zimbabwe	XXX	XXX	XXX	XXX	E	E	A	XXX	XXX	E	A	E	XXX

XXX Non viene redatto alcun certificato e non sono autorizzate le importazioni nella Comunità di biltong/jerky e di prodotti a base di carne pastorizzati a meno che il paese interessato sia autorizzato nella parte 2 per il trattamento «A» relativamente alle specie in questione.

▼B

PARTE 4

Interpretazione dei codici utilizzati nelle tabelle delle parti 2 e 3

TRATTAMENTI DI CUI ALL'ALLEGATO I

Trattamento generico

A = Nessuna temperatura minima specificata o nessun trattamento di altro tipo fissato a fini sanitari per i prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini. Ciononostante la carne di tali prodotti a base di carne, e stomaci, vesciche e intestini trattati deve essere stata sottoposta a un trattamento tale che la sua superficie di taglio non abbia più le caratteristiche della carne fresca; inoltre la carne fresca utilizzata deve essere conforme alle norme di polizia sanitaria applicabili alle esportazioni di carni fresche verso la Comunità.

Trattamenti specifici - enumerati in ordine decrescente di rigorosità:

B = Trattamento in recipiente ermetico con un valore F_o pari o superiore a tre.

C = Durante la lavorazione del prodotto le carni e/o stomaci, vesciche e intestini devono raggiungere una temperatura di almeno 70 °C nell'intera massa.

D = Durante la lavorazione del prodotto le carni e/o stomaci, vesciche e intestini devono raggiungere una temperatura di almeno 70 °C nell'intera massa, oppure per il prosciutto crudo è necessario un processo di fermentazione naturale e stagionatura di almeno nove mesi che produca come risultato i seguenti valori:

— A_w non superiore a 0,93,

— pH non superiore a 6,0.

▼M17

D1 = Cottura accurata delle carni, precedentemente disossate e sgrassate, sottoposte a riscaldamento in modo da mantenere una temperatura interna pari o superiore a 70 °C per almeno 30 minuti.

▼B

E = Per le carni essiccate (*biltong*) o prodotti assimilati, un trattamento che produca come risultato i seguenti valori:

— A_w non superiore a 0,93,

— pH non superiore a 6,0.

F = Trattamento termico in virtù del quale la carne mantenga una temperatura di almeno 65 °C al centro della massa per un tempo sufficiente a raggiungere un valore di pastorizzazione (pv) pari o superiore a 40.

▼M18

ALLEGATO III

Modello di certificato sanitario e di polizia sanitaria relativo a taluni prodotti a base di carne e a stomaci, vesciche e intestini trattati provenienti da paesi terzi e destinati all'Unione europea

PAESE — **Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE**

Parte I: Informazioni sulla partita spedita

I.1. Speditore Nome Indirizzo Paese Telefono			I.2. Numero di riferimento del certificato		I.2.a. Numero di riferimento TRACES
			I.3. Autorità centrale competente		
			I.4. Autorità locale competente		
I.5. Destinatario Nome Indirizzo Paese Telefono			I.6. Persona responsabile della spedizione nell'UE		
I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione di destinazione Codice
I.11. Luogo di origine Nome Indirizzo	Numero di riconoscimento		I.12. Luogo di destinazione		
I.13. Luogo di carico Indirizzo	Numero di riconoscimento		I.14. Data di partenza		
I.15. Mezzo di trasporto Aereo ☐ Nave ☐ Vagone ferroviario ☐ Veicolo stradale ☐ Altro ☐ Identificazione Documento			I.16. PIF di entrata nell'UE I.17. Numero/i CITES		
I.18. Descrizione della merce			I.19. Codice della merce (codice SA)		
			I.20. Quantità		
I.21. Temperatura dei prodotti Ambiente ☐ Refrigerati ☐ Congelati ☐			I.22. Numero di colli		
I.23. Numero del sigillo/container			I.24. Tipo di imballaggio		
I.25. Merce certificata per: Consumo umano ☐					
I.26. Per il transito verso un paese terzo attraverso l'UE			I.27. Per l'importazione o l'ammissione nell'UE ☐		

I.28. Identificazione della merce

Specie (nome scientifico)	Natura della merce	Macello	Impianto di produzione	Deposito frigorifero	Numero di colli	Tipo di imballaggio	Peso netto (kg)

▼M18

PAESE | **Prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati per l'importazione**

Parte II: Certificazione

II.1. **Attestato di polizia sanitaria** | II.a. Numero di riferimento del certificato | II.b.

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

II.1.1. Il prodotto a base di carne, gli stomaci, le vesciche e gli intestini trattati ([1]) di cui al presente certificato contengono i seguenti ingredienti carnei e sono conformi ai criteri sotto indicati:

Specie (A)	Trattamento (B)	Origine (C)

(A) Inserire il codice della specie di provenienza del prodotto a base di carne e degli stomaci, delle vesciche e degli intestini trattati. La legenda dei codici è la seguente: BOV = animali domestici della specie bovina (*Bos Taurus, Bison bison, Bubalus bubalis e loro incroci*); OVI = animali domestici della specie ovina (Ovis aries) e caprina (*Capra hircus*); EQI = animali domestici della specie equina (*Equus caballus, Equus asinus e loro incroci*), POR = animali domestici della specie suina (*Sus scrofa*); RAB = conigli domestici, PFG = pollame domestico e selvaggina da penna di allevamento, RUF = animali non domestici di allevamento diversi dai suidi e dai solipedi; RUW = animali non domestici in libertà diversi dai suini e dai solipedi; SUW = suidi non domestici in libertà; EQW = solipedi non domestici in libertà; WLP = lagomorfi servatici; WGB = volatili selvatici.

(B) Inserire A, B, C, D, E o F per il trattamento prescritto, secondo quanto precisato nell'allegato II, parti 2, 3 e 4, della decisione 2007/777/CE.

(C) Inserire il codice ISO del paese di origine e, in caso di regionalizzazione in base alla normativa dell'Unione per i rispettivi ingredienti carnei, la regione come indicato nell'allegato II, parte 1, della decisione 2007/777/CE.

([2]) II.1.2. Il prodotto a base di carne, gli stomaci, le vesciche e gli intestini trattati di cui al punto II.1.1. sono stati preparati con carni fresche di animali domestici della specie bovina (*Bos Taurus, Bison bison, Bubalus bubalis e loro incroci*); animali domestici della specie ovina (*Ovis aries*) e caprina (*Capra hircus*); animali domestici della specie equina (*Equus caballus, Equus asinus e loro incroci*), animali domestici della specie suina (*Sus scrofa*); animali non domestici di allevamento diversi dai suidi e dai solipedi; animali non domestici in libertà diversi dai suidi e dai solipedi; suidi non domestici in libertà: solipedi non domestici in libertà e carni fresche utilizzate nella produzione dei prodotti a base di carne:

([2]) [II.1.2.1. sono stati sottoposti a un trattamento non specifico, come indicato e definito nell'allegato II, parte 4, punto A, della decisione 2007/777/CE e:

([2]) [II.1.2.1.1. soddisfano le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria previste dai certificati veterinari pertinenti dell'allegato II, parte 2, del regolamento (UE) n. 206/2010 e provengono da un paese terzo o da una sua parte, in caso di regionalizzazione in base alla normativa dell'Unione, come indicato nella relativa colonna dell'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE,]

([2]) *oppure* [II.1.2.1.1. provengono da uno Stato membro dell'Unione europea,]

([2]) *oppure* [II.1.2.1. soddisfano le condizioni stabilite a norma della direttiva 2002/99/CE, sono stati ottenuti da animali provenienti da un'azienda non sottoposta alle restrizioni per le specifiche malattie menzionate nei certificati veterinari pertinenti dell'allegato II, parte 2, del regolamento (CE) n. 206/2010 ed entro un raggio di 10 km dalla quale non si sono verificati focolai di tali malattie negli ultimi 30 giorni, e sono stati sottoposti al trattamento specifico previsto per il paese terzo di origine o una sua parte, per le carni delle specie in questione, dall'allegato II, parti 2 o 3 a seconda dei casi, della decisione 2007/777/CE.]

([2]) II.1.3. Il prodotto a base di carne, gli stomaci, le vesciche e gli intestini trattati di cui al punto II.1.1 sono stati preparati con carni fresche di pollame domestico, compresa la selvaggina da penna selvatica o di allevamento, che:

([2]) [II.1.3.1. sono stati sottoposti a un trattamento non specifico, come indicato e definito nell'allegato II, parte 4, punto A, della decisione 2007/777/CE] e:

([2]) [II.1.3.1.1. soddisfano le condizioni di polizia sanitaria stabilite dal regolamento (CE) n. 798/2008,]

([2]) *oppure* [II.1.3.1.1. provengono da uno Stato membro dell'Unione europea che soddisfa le condizioni stabilite dall'articolo 3 della direttiva 2002/99/CE,]

▼M18

PAESE	Prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati per l'importazione	
	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.

(2) *oppure* [II.1.3.1. provengono da un paese terzo di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 e da aziende o, nel caso di selvaggina da penna selvatica abbattuta, da territori in cui, entro un raggio di 10 km compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità o di malattia di Newcastle per almeno i 30 giorni precedenti e sono stati sottoposti al trattamento specifico previsto per paese terzo di origine o una sua parte, per le carni delle specie in questione, dall'allegato II, parte 2 o 3 a seconda dei casi, della decisione 2007/777/CE,]

(2) *oppure* [II.1.3.1. provengono da un paese terzo di cui all'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 e da aziende o, nel caso di selvaggina da penna selvatica abbattuta, da territori in cui, entro un raggio di 10 km compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità o di malattia di Newcastle per almeno i 30 giorni precedenti e sono stati sottoposti al trattamento specifico previsto nell'allegato II, parte 4, punti B, C o D, della decisione 2007/777/CE, a condizione che tale trattamento sia più rigoroso di quello previsto nell'allegato II, parti 2 e 3, di tale decisione.]

(2) [II.1.4. nel caso di prodotti a base di carne, stomaci, vesciche e intestini trattati derivati da carni fresche di lagomorfi e altri mammiferi terrestri, il prodotto:

soddisfa le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria stabilite dal regolamento (CE) n. 119/2009 e proviene da un'azienda non soggetta a restrizioni per le malattie veterinarie che colpiscono gli animali in questione ed entro un raggio di 10 km dalla quale non si sono verificati focolai di tali malattie negli ultimi 30 giorni.]

II.1.5. il prodotto a base di carne, gli stomaci, le vesciche e gli intestini trattati:

(2) II.1.5.1. [sono composti di carne e/o prodotti a base di carne proveniente/i da un'unica specie e sono stati sottoposti a un trattamento conforme alle prescrizioni dell'allegato II della decisione 2007/777/CE,]

(2) *oppure* II.1.5.1. [sono composti di carne proveniente da più di una specie e successivamente alla miscelazione delle carni l'intero prodotto è stato sottoposto a un trattamento almeno equivalente al trattamento più rigoroso prescritto per gli ingredienti carnei del prodotto a base di carne dall'allegato II della decisione 2007/777/CE,]

(2) *oppure* II.1.5.1. [sono stati preparati con carne di più di una specie e ciascun ingrediente carneo è stato sottoposto, prima della miscelazione, a un trattamento conforme alle prescrizioni per il trattamento delle carni di quella specie stabilite dall'allegato II della decisione 2007/777/CE;]

II.1.6. dopo il trattamento sono state adottate tutte le precauzioni per evitare contaminazioni.

(2) [II.1.7. Garanzie supplementari:

nel caso di prodotti a base di carne di pollame che non sono stati sottoposti a un trattamento specifico e sono destinati a Stati membri o loro regioni che hanno ottenuto lo statuto di zona di non vaccinazione contro la malattia di Newcastle in conformità all'articolo 15 della direttiva 2009/158/CE, la carne di pollame proviene da pollame che non è stato vaccinato con un vaccino vivo contro la malattia di Newcastle nei 30 giorni precedenti la macellazione.]

(2) II.2. **Attestato sanitario**

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni pertinenti dei regolamenti (CE) nn. 999/2001, 178/2002, 852/2004 e 853/2004 e certifica che i prodotti a base di carne, gli stomaci, le vesciche e gli intestini trattati sopra descritti sono stati prodotti conformemente a dette disposizioni e in particolare che:

II.2.1. provengono da stabilimenti che attuano un programma basato sui principi HACCP in conformità al regolamento (CE) n. 852/2004;

II.2.2. sono stati prodotti con materie prime conformi ai requisiti previsti dall'allegato III, sezioni I-VI, del regolamento (CE) n. 853/2004;

►(1) (2) *o* [II.2.3.1. i prodotti a base di carne sono stati ottenuti da carni di suini domestici che sono state sottoposte all'esame per individuare la presenza di trichinosi con risultati negativi oppure ad un trattamento freddo conformemente al regolamento (CE) n. 2075/2005;]

(2)(6) *o* [II.2.3.1. i prodotti a base di carne sono stati ottenuti da carni di suini domestici ricavate da animali domestici della specie suina provenienti da un'azienda ufficialmente riconosciuta per l'applicazione di condizioni di stabulazione controllata conformemente all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2075/2005 o non svezzati di età inferiore a 5 settimane;] ◄

(2) II.2.3.2. i prodotti a base di carne sono stati ottenuti da carni di cavallo o cinghiale selvatico che sono state sottoposte all'esame per individuare la presenza di trichinosi con risultati negativi, conformemente al regolamento (CE) n. 2075/2005;

(2) II.2.3.3. gli stomaci, le vesciche e gli intestini trattati sono stati prodotti in conformità all'allegato III, sezione XIII, del regolamento (CE) n. 853/2004;

II.2.4. recano una marchiatura di identificazione in conformità all'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;

II.2.5. le etichette apposte sull'imballaggio dei prodotti a base di carne sopraindicati recano un bollo comprovante che essi provengono esclusivamente da carni fresche di animali macellati in macelli riconosciuti per l'esportazione verso l'Unione europea o di animali macellati in un macello speciale per la fornitura di carni per il trattamento prescritto a norma dell'allegato II, parti 2 e 3, della decisione 2007/777/CE;

►(1) M19

▼M18

PAESE	Prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati per l'importazione	
	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.

II.2.6. soddisfano le condizioni pertinenti stabilite dal regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;

II.2.7. sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai loro prodotti previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati in conformità alla direttiva 96/23/CE, in particolare all'articolo 29;

II.2.8. i mezzi di trasporto e le condizioni di carico dei prodotti a base di carne della presente partita soddisfano le prescrizioni d'igiene previste per l'esportazione verso l'Unione europea;

▶ [1] ([2]) II.2.9. se contengono materiale proveniente da bovini, ovini o caprini, le carni fresche e gli intestini trattati sono soggetti alle seguenti condizioni, a seconda della categoria di rischio di BSE cui appartiene il paese di origine:

([2]) [1] il paese o la regione di spedizione è classificato come avente un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;

2) i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano le carni fresche e gli intestini utilizzati per la preparazione dei prodotti a base di carne e degli intestini trattati hanno superato le ispezioni ante e post-mortem;

([2]) [3] i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano le carni fresche e gli intestini utilizzati per la preparazione dei prodotti a base di carne e degli intestini trattati:

a) sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o in una regione classificato come avente un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;

([2]) [b] sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica, previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]]

([2]) *oppure* [3] i bovini, gli ovini i caprini da cui derivano le carni fresche e gli intestini utilizzati per la preparazione di prodotti a base di carne e di intestini trattati non sono stati macellati tramite iniezione di gas nella cavità cranica, previo stordimento, o abbattuti con lo stesso metodo o macellati, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica;]

4) i prodotti a base di carne di origine bovina, ovina e caprina non contengono né sono derivati da materiale specifico a rischio quale definito all'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;

([2]) [5] i prodotti a base di carne di origine bovina, ovina e caprina non contengono né sono derivati da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;]

([2]) *oppure* [5] i prodotti a base di carne di origine bovina, ovina e caprina derivano da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini nati, allevati continuativamente e macellati in un paese o in una regione classificato come avente un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE e nel quale non si siano verificati casi indigeni di BSE;]

([2]) [6] a) i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano le carni fresche e gli intestini utilizzati per la preparazione dei prodotti a base di carne provengono da un paese o da una regione classificato come avente un rischio di BSE indeterminato conformemente alla decisione 2007/453/CE;

b) ai bovini, agli ovini e ai caprini da cui derivano le carni fresche e gli intestini utilizzati per la preparazione dei prodotti a base di carne non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), e

c) i prodotti a base di carne sono stati ottenuti e manipolati in modo da garantire che non essi non contengano e non siano stati contaminati da tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di rimozione delle ossa.]]

([2]) *oppure* [1] il paese o la regione di spedizione è classificato come avente un rischio trascurabile di BSE conformemente alla decisione 2007/453/CE;

2) i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano le carni fresche e gli intestini utilizzati per la preparazione dei prodotti a base di carne e degli intestini trattati hanno superato le ispezioni ante e post-mortem;

3) i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano le carni fresche e gli intestini utilizzati per la preparazione dei prodotti a base di carne e degli intestini trattati non sono stati abbattuti, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, o tramite iniezione di gas nella cavità cranica;

4) i prodotti a base di carne di origine bovina, ovina e caprina non contengono né sono derivati da materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001, né contengono o sono derivati da carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini e caprini;

([2])([4]) [5] nel caso di intestini provenienti originariamente da un paese o una regione avente un rischio trascurabile di BSE, gli intestini trattati sono soggetti alle seguenti condizioni:

a) i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano gli intestini sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o in una regione avente un rischio trascurabile di BSE e hanno superato le ispezioni ante e post-mortem;

b) nel caso di intestini provenienti da un paese o una regione in cui sono stati registrati casi indigeni di BSE:

([2]) [i] gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti;]

([2]) *oppure* [i] i prodotti a base di carne di origine bovina, ovina e caprina non contengono né sono derivati da materiale specifico a rischio quale definito all'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001.]]]; ◀

▶[1] M33

▼**M18**

PAESE

Prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati per l'importazione

II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.

▶(2) (2) *oppure* [1) il paese o la regione di spedizione non è stato classificato conformemente alla decisione 2007/453/CE o è stato classificato come paese o regione avente un rischio indeterminato di BSE;

2) i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano le carni fresche e gli intestini utilizzati per la preparazione dei prodotti a base di carne e degli intestini trattati hanno superato le ispezioni ante e post-mortem;

3) ai bovini, agli ovini e ai caprini da cui derivano le carni fresche e gli intestini utilizzati per la preparazioni dei prodotti a base di carne e degli intestini trattati non sono stati somministrati farine di carne e ossa o ciccioli quali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE;

4) i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano le carni fresche e gli intestini utilizzati per la preparazione dei prodotti a base di carne e degli intestini trattati non sono stati abbattuti, previo stordimento, mediante lacerazione del tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica, o tramite iniezione di gas nella cavità cranica;

5) i prodotti a base di carne di origine bovina, ovina e caprina non contengono né sono derivati da:

a) materiale specifico a rischio quale definito nell'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001;

b) tessuti nervosi e linfatici esposti durante il processo di rimozione delle ossa;

c) carni separate meccanicamente ottenute da ossa di bovini, ovini o caprini;

(2)(4) [(6) nel caso di intestini provenienti originariamente da un paese o una regione avente un rischio trascurabile di BSE, gli intestini trattati sono soggetti alle seguenti condizioni:

a) i bovini, gli ovini e i caprini da cui derivano gli intestini sono nati, sono stati allevati continuativamente e sono stati macellati in un paese o in una regione avente un rischio trascurabile di BSE e hanno superato le ispezioni ante e post-mortem;

b) nel caso di intestini provenienti da un paese o una regione in cui sono stati registrati casi indigeni di BSE:

(2) [i) gli animali sono nati dopo la data in cui ha cominciato a essere applicato il divieto di somministrazione ai ruminanti di farine di carne e ossa e ciccioli derivati da ruminanti;]

(2) *oppure* [i) i prodotti a base di carne di origine bovina, ovina e caprina non contengono né sono derivati da materiale specifico a rischio quale definito all'allegato V, punto 1, del regolamento (CE) n. 999/2001.]]] ◀

▶(1) (2) II.2.10. se contengono materiale proveniente da animali domestici della specie equina, le carni fresche, gli stomaci, le vesciche e gli intestini utilizzati nella preparazione di prodotti a base di carne e/o gli stomaci, le vesciche e gli intestini trattati

(2) *o* [sono stati ottenuti da animali domestici della specie equina che immediatamente prima della macellazione erano stati tenuti per almeno sei mesi o fin dalla nascita se macellati a un'età inferiore a sei mesi, o dall'importazione quali equidi destinati alla produzione di alimenti da uno Stato membro dell'Unione europea, in caso di importazione meno di sei mesi prima della macellazione, in un paese terzo:

a) in cui la somministrazione ad animali domestici della specie equina:

i) di tireostatici, stilbeni, derivati dello stilbene, loro sali ed esteri, estradiolo-17ß e suoi derivati sotto forma di esteri è vietata;

ii) di altre sostanze ad azione estrogena, androgena o gestagena, nonché di sostanze ß-agoniste, è consentita soltanto a scopo di:

— trattamento terapeutico quale definito all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 96/22/CE, ove applicato in conformità all'articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva, oppure

— trattamento zootecnico quale definito all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 96/22/CE, ove applicato in conformità all'articolo 5 di tale direttiva; e

b) che ha avuto, almeno nei sei mesi precedenti la macellazione degli animali, un piano di sorveglianza delle categorie di residui e sostanze di cui all'allegato I della direttiva 96/23/CE, che si applica agli equidi nati e importati nel paese terzo e che è stato approvato ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, quarto comma, della direttiva 96/23/CE.]

(2) *e/o* [sono stati importati da uno Stato membro dell'Unione europea.] ◀

▶(1) **M31**

▶(2) **M33**

▼**M18**

PAESE	**Prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati per l'importazione**	
	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.

Note

Parte I:

— Casella I.8: regione (se del caso) come indicato nell'allegato II della decisione 2007/777/CE (quale da ultimo modificata).

— Casella I.11.: luogo d'origine: nome e indirizzo dello stabilimento di spedizione.

— Casella I.15.: numero di immatricolazione (vagoni ferroviari o container e automezzi), numero del volo (aerei) o nome (navi). In caso di scarico e nuovo carico devono essere fornite informazioni distinte.

— Casella I.19.: utilizzare il codice appropriato del sistema armonizzato (SA) alle seguenti voci: 02.10, 16.01, 16.02 e 05. 04.

— Casella I.23.: identificazione del container/numero di sigillo: solo se del caso.

— Casella I.28.:specie: selezionare tra le specie indicate nella parte II 1.1 (A);

▼**M18**

PAESE

Prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati per l'importazione

II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.

natura della merce: scegliere tra i seguenti: prodotto a base di carne, stomaci, vesciche e intestini trattati;

macello: numero di riconoscimento di qualsiasi macello o centro di lavorazione della selvaggina;

deposito frigorifero: qualsiasi impianto di stoccaggio;

impianto di produzione: numero di riconoscimento.

Parte II:

(1) Prodotti a base di carne di cui all'allegato I, punto 7.1, del regolamento (CE) n. 853/2004 e stomaci, vesciche e intestini trattati che sono stati sottoposti ad uno dei trattamenti previsti dall'allegato II, parte 4 della decisione 2007/777/CE.

(2) Cancellare la dicitura non pertinente.

►(3) ——— ◄

(4) Applicabile unicamente alle importazioni di intestini trattati.

(5) In deroga al punto 3, possono essere importati le carcasse, le semicarcasse o le semicarcasse tagliate in non più di tre parti e i quarti non contenenti materiale specifico a rischio diverso dalla colonna vertebrale, compresi i gangli spinali.

Qualora non sia prescritta la rimozione della colonna vertebrale, le carcasse o le parti di carcasse bovine contenenti la colonna vertebrale sono identificate con una striscia blu chiaramente visibile sull'etichetta come indicato nell'allegato V, punto 11.3 a), del regolamento (CE) n. 999/2001.

Per le importazioni, al documento di cui all'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 136/2004 vanno aggiunte informazioni specifiche sul numero di carcasse bovine o di parti di carcasse bovine per le quali è o non è prescritta la rimozione della colonna vertebrale.

►(1) (6) Unicamente per i paesi terzi contrassegnati dalla lettera «K» nella colonna «GS» dell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010. ◄

Il colore della firma deve essere diverso da quello del testo stampato. La stessa norma si applica ai timbri, esclusi quelli a secco o in filigrana.

Veterinario ufficiale

Nome e cognome (in stampatello): Qualifica e titolo:

Data: Firma:

Timbro:

►(1) **M19**
►(2) **M33**

▼B

ALLEGATO IV

(Transito e/o deposito)

PAESE

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: Informazioni sulla partita spedita

I.1. Speditore
Nome
Indirizzo
Tel. N°

I.2. Numero di riferimento del certificato | I.2.a

I.3. Autorità centrale competente

I.4. Autorità locale competente

I.5. Destinatario
Nome
Indirizzo
Codice postale
Tel. N°

I.6. Persona responsabile della partita nell'UE
Nome
Indirizzo
Codice postale
Tel. N°

I.7. Paese di origine | Codice ISO | I.8. Regione di origine | Codice

I.9. Paese di destinazione | Codice ISO | I.10.

I.11. Luogo di origine/Luogo di pesca
Nome | Numero di riconoscimento
Indirizzo

I.12. Luogo di destinazione
Deposito doganale ☐ | Rifornitore di navi ☐
Nome | Numero di riconoscimento
Indirizzo
Codice postale

I.13. Luogo di carico

I.14. Data della partenza

I.15. Mezzo di trasporto
Aereo ☐ | Nave ☐ | Vagone ☐
Autocarro ☐ | Altro ☐
Identificazione
Riferimento documentale

I.16. PIF di entrata nell'UE

I.17. Numero/i CITES

I.18. Descrizione delle merce

I.19. Codice del prodotto (codice NC)

I.20. Numero di animali/Peso lordo

I.21. Temperatura
Ambiente ☐ | Di frigorifero ☐ | Di congelazione ☐

I.22. Numero di colli

I.23. Nemero del sigillo e numero del container

I.24. Tipo di imballaggio

I.25. Merce certificata per
Consumo umano ☐

I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo ☐
Paese terzo | Codice ISO

I.27.

I.28. Identificazione della merce

Specie (Nome scientifico)	Natura delle merce	Tipo di trattamento	Numero di riconoscimento degli stabilimenti: Macello	Impianto di fabbricazione	Deposito frigorifero	Numero di colli	Peso netto

▼B

PAESE

Prodotti a base di carne e/o stomaci, vesciche e intestini trattati per il transito e il deposito

Parte II: Certificazione

II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.

II. Attestato sanitario

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che il prodotto a base di carne ([1]) per il transito e/o per il deposito ([2]) di cui al presente certificato:

II.1. proviene da un paese o da una regione dai quali, al momento della macellazione degli animali da cui è ottenuta la carne contenuta nel prodotto a base di carne o negli stomaci, nelle vesciche o negli intestini trattati, è autorizzata l'importazione nella CE ai sensi dell'allegato II della decisione 2007/777/CE e

II.2. soddisfa le pertinenti condizioni di polizia sanitaria di cui all'attestato di polizia sanitaria del modello di certificato contenuto nell'allegato III della decisione 2007/777/CE.

Note

Parte I:

— Casella I.8: regione (se del caso) a norma dell'allegato II della decisione 2007/777/CE della Commissione [la presente decisione (quale da ultimo modificata)].

— Casella I.11: Luogo di origine: nome e indirizzo dello stabilimento di spedizione.

— Casella I.15: Numero di immatricolazione (carri ferroviari o container e autocarri), numero del volo (aeromobili) o nome (nave). Queste informazioni debbono essere aggiornate in caso di scarico e nuovo carico.

— Casella I.19: Usare i codici SA appropriati: 02.10, 16.01, 16.02, 05.04.

— Casella I.23: identificazione del container/numero di sigillo: se del caso.

— Casella I.28: «Specie»: selezionare tra le specie di cui alla parte II 1.1. (A);

«Natura della merce»: scegliere tra i seguenti: prodotto a base di carne, stomaci, vesciche e intestini trattati;;

«Tipo di trattamento»: specificare la descrizione del trattamento effettuato come indicato nell'allegato II della decisione 2007/777/CE della Commissione (come da ultimo modificata);

«Macello»: qualsiasi macello o «centro di lavorazione della selvaggina»;

«Deposito frigorifero»: qualsiasi struttura di deposito.

Parte II:

([1]) Prodotti a base di carne di cui al punto 7.1 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004 e stomaci, vesciche e intestini trattati che sono stati sottoposti ad uno dei trattamenti di cui all'allegato II, parte della decisione 2007/777/CE.

([2]) Conformemente all'articolo 12, paragrafo 4, o all'articolo 13 della direttiva 97/78/CE del Consiglio.

— La firma deve essere di colore diverso da quello del testo stampato. La stessa norma si applica ai timbri, esclusi quelli a secco o in filigrana.

Veterinario ufficiale

Cognome e nome (in stampatello):

Qualifica e titolo:

Data:

Firma:

Timbro: